



Riviera, 5 marzo 2019

## Messaggio Municipale no. 3/2019

### **CONVENZIONE CONCERNENTE IL VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO E ALTRE PRESTAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA TRA IL COMUNE DI RIVIERA E LE PARROCCHIE DI CRESCIANO, IRAGNA, LODRINO, OSOGNA E PROSITO**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, la proposta di convenzione tra il Comune di Riviera e le Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna e Prosito concernente il versamento di un contributo finanziario, nonché altre prestazioni di natura non finanziaria.

#### **1. PREMESSA STORICA**

Nel Cantone Ticino, per una lunga tradizione che ha origine nel più lontano medioevo, le relazioni esistenti tra comunità parrocchiale e comunità civile sono sempre state molto strette. Le antiche vicinie, le comunità civili locali che gestivano il territorio, gestivano anche i beni parrocchiali, preservandoli da intromissioni indebite che mettessero in dubbio l'autonomia amministrativa e decisionale nel governo dei beni ecclesiastici parrocchiali.

Anche con l'avvento del Ticino moderno, con la *Legge sulla Libertà della chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 1886*, questa autonomia non venne messa in dubbio: la parrocchia era riconosciuta come comunità di persone con personalità giuridica propria, che aveva il diritto di amministrare i beni destinati al culto e di eleggere il proprio parroco. I più recenti atti legislativi cantonali (come il *Decreto legislativo concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata* del 1992), non contraddicono questa impostazione: agli enti parrocchiali, gestiti da laici, è riconosciuta piena autonomia gestionale. Anche l'evoluzione della dottrina della chiesa cattolica in materia dal Concilio vaticano II ad oggi, pur tra qualche esitazione, riconosce questa situazione.

La convenzione tra il Comune di Riviera e le cinque parrocchie esistenti sul suo territorio (la parrocchia di Cresciano con la chiesa di San Vincenzo; la parrocchia di Iragna con la chiesa dei SS. Martiri Maccabei; la parrocchia di Lodrino con la chiesa di S. Ambrogio; la parrocchia di Osogna con la chiesa dei SS. Martiri Gratiniano e Felino; la parrocchia di Prosito con la chiesa dei SS. Martiri Gervaso e Protaso) va letta alla luce di queste considerazioni: indipendentemente dal credo di ciascuno, si riconosce nell'ente pubblico parrocchiale, con un'amministrazione laica propria, un ruolo ed una funzione sociale e culturale che affonda le sue radici in un passato remoto e che ancora oggi è parte consistente dell'identità della nostra comunità.

## 2. INTRODUZIONE

---

La volontà di sostenere il ruolo svolto dalla Parrocchie per gli importanti valori e le varie specificità offerte a tutta la Comunità è stato un tema affrontato dall'allora Commissione di studio per l'aggregazione. Questa tematica è stata successivamente ripresa e fatta propria dall'attuale Municipio e ora si concretizza con la volontà di sottoporre al lodevole Consiglio comunale la convenzione che ne definisce sia gli aspetti finanziari che i contributi in natura che il Comune riconoscerà alle Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna e Prosito.

Il valore e il ruolo degli enti parrocchiali, come quello di altre istituzioni religiose, è indiscusso: non solo per i fedeli, ma anche per l'insieme della nostra comunità. Il Municipio ritiene quindi che esse meritino un sostegno finanziario per il loro ruolo sociale e culturale, per il loro impegno nell'opera di conservazione e restauro del patrimonio di valore storico e culturale.

Nel dicembre del 2017 il Municipio ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di trovare una soluzione per definire il sostegno da parte del Comune a favore delle Parrocchie presenti sul proprio territorio. Di questo gruppo facevano parte due rappresentanti del Municipio, il segretario comunale e due rappresentanti di ogni Parrocchia. Nel corso del 2018 si sono tenute diverse riunioni: ad una di queste hanno pure partecipato Mons. Nicola Zanetti, vicario generale della diocesi di Lugano, il signor Angelo Albisetti, consulente in ambito amministrativo ed il cancelliere vescovile Andrea Cavallini.

In generale dai citati incontri e sulla base della documentazione presentata è emersa una situazione finanziaria precaria. I patrimoni dei singoli enti parrocchiali vengono sempre più intaccati per far fronte ai costi di gestione ordinaria; vi sono inoltre gravi difficoltà nel reperire fondi per le riattazioni o le manutenzioni straordinarie. L'ammontare dell'imposta parrocchiale, riscossa a Lodrino, Prosito ed Osogna è in continua diminuzione, così come i contributi volontari. Diventa pertanto indispensabile monetizzare, dov'è possibile, i beni immobiliari. Così si è fatto a Cresciano, promuovendo operazioni che hanno portato ossigeno all'ente parrocchiale contribuendo nel contempo in modo determinante all'insediamento di diverse famiglie sul nostro territorio con ricadute positive per l'intera comunità.

Al di là della situazione finanziaria delle singole Parrocchie va detto che il riconoscimento di un contributo finanziario potrebbe reggere anche unicamente basandosi sul ruolo svolto dalle stesse per la Comunità. Ad esempio l'attenzione a persone o famiglie in difficoltà, l'impegno a favore dei giovani, l'insegnamento religioso nelle scuole, il mantenimento e il restauro delle Chiese o di altri beni culturali, la conservazioni di archivi, ecc.

In una sentenza del 2014 il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi in merito ad una richiesta di esonero del pagamento delle imposte comunali, limitatamente alla quota relativa alla copertura delle spese di culto, a proposito dell'attività del parroco annotava come la stessa assume importanti connotazioni a chiara valenza sociale e aconfessionale:

*"..... A questa conclusione è dato giungere ponendo l'accento sul ruolo sociale e di interesse generale che il parroco svolge all'interno della comunità e di aiuto agli anziani, di animazione e assistenza a favore dei giovani, come pure di sostegno (materiale e non) per quelle famiglie o singole persone confrontate con i vari problemi legati al vivere quotidiano. Trattasi, a ben vedere, di attività che sono indirizzate a tutti i cittadini del Comune, indistintamente e soprattutto indipendentemente dal loro credo e dalla loro appartenenza confessionale, e che pertanto vanno ben oltre il culto e l'attività religiosa in senso stretto."*

In passato, a livello comunale, ogni Comune agiva in modo diverso. Dai contributi annui fissi di Cresciano (fr. 25'000) o di Iragna (fr. 2'000), parrocchie nelle quali non si percepiva l'imposta di culto, a contributi mirati da parte di Lodrino e Osogna, per esempio destinati al finanziamento per la sostituzione delle campane, la fornitura di energia gratuita, la messa a disposizione di personale, il servizio cala neve e spargimento sale, la pulizia sagrati, ecc.

Con la presente convenzione il Comune, d'intesa con le Parrocchie, stabilisce le modalità del contributo comunale con l'intenzione di garantire una certa stabilità finanziaria nell'ottica futura.

### **3. LA CONVENZIONE**

---

Il Comune di Riviera d'intesa con le Parrocchie interessate e la Curia Vescovile ha formalizzato il testo della convenzione come segue:

#### **Art. 1 Oggetto e scopo**

*La presente convenzione ha per oggetto il contributo finanziario che il Comune di Riviera si impegna a versare a favore delle Parrocchie di Lodrino, Osogna, Iragna, Cresciano e Prosito, nonché le altre prestazioni di natura non finanziaria.*

Il primo articolo definisce lo scopo della convenzione. In particolare, si sottolinea la natura degli impegni assunti dal Comune di Riviera nei confronti delle Parrocchie presenti nella giurisdizione comunale.

#### **Art. 2 Ammontare del contributo**

*Il contributo finanziario complessivo di cui al punto 1 della presente convenzione è fissato in CHF 50'000 annui.*

L'entità del contributo finanziario complessivo è stato oggetto di discussione in seno al Gruppo di lavoro ed è stato condiviso tra le parti.

#### **Art. 3 Pagamento**

*Il versamento dell'importo di cui al punto 2 della presente convenzione sarà effettuato da parte del Comune, ogni anno entro il 31.1 del medesimo anno, ripartito per ogni singola Parrocchia nel modo seguente:*

*50% in base agli abitanti (fa stato la situazione al 31.12 dell'anno precedente) e 50% in parti uguali.*

Questo articolo evidenzia le modalità di suddivisione del contributo comunale alle singole Parrocchie. Per una parte, ossia per il 50%, esso sarà devoluto in parti uguali, per l'altra esso sarà ripartito in funzione del numero di abitanti del quartiere/frazione della singola Parrocchia. Con questa soluzione sarà quindi garantita un'equità nella suddivisione del contributo, che non avviene unicamente in base al numero degli abitanti.

#### **Art. 4 Altre prestazioni**

*Il Comune di Riviera si impegna a garantire tramite i propri servizi:*

- a) la manutenzione ordinaria e la pulizia (incluso la pulizia e lo sgombero della neve, lo spargimento sale) dei sagrati delle chiese parrocchiali e degli altri edifici di culto;*
- b) la manutenzione ordinaria dei prati nelle immediate vicinanze di ogni edificio di culto.*

L'articolo 4 definisce gli impegni di natura non finanziaria, ossia i compiti assunti dal Comune, ma di competenza delle Parrocchie. Si tratta in sintesi di quei compiti di manutenzione ordinaria che si svolgono durante l'arco dell'anno, quali lo sfalcio dei prati adiacenti e la pulizia dei sagrati dei diversi edifici di culto.

#### **Art. 5 Restauri e manutenzioni straordinarie agli edifici di culto**

*Per opere di restauro e per manutenzioni straordinarie degli edifici religiosi parrocchiali, chiese, oratori, cappelle, sarà possibile richiedere, con la presentazione di una domanda motivata e documentata, un contributo comunale straordinario, sul quale il Municipio oppure il Consiglio comunale si esprimeranno a dipendenza delle loro competenze in base alla LOC.*

L'articolo 5 è volto a sottolineare, anche dal profilo finanziario, il valore storico e culturale degli edifici religiosi parrocchiali. In tale ottica, il Municipio potrà contribuire concretamente a sostenere iniziative di conservazione e restauro particolarmente meritevoli.

#### **Art. 6 Diritto d'informazione**

*Ogni singolo Consiglio parrocchiale trasmette annualmente al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti a norma dell'Art. 21 cpv. 2 del Regolamento della Legge sulla Chiesa cattolica.*

Si tratta di un articolo che formalizza i doveri d'informazione delle singole Parrocchie al Municipio in materia di gestione finanziaria.

#### **Art. 7 Durata ed entrata in vigore**

<sup>1</sup>*La presente convenzione, ratificata dal Consiglio comunale del Comune di Riviera e dalle rispettive Assemblee parrocchiali delle Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Prosito e Osogna, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2020. Rimane riservata la ratifica da parte della Sezione Enti Locali e dell'Ordinario diocesano.*

<sup>2</sup>*La presente convenzione scadrà il 31.12.2024. Dopo la prima scadenza, la convenzione si rinnoverà tacitamente di altri 8 (otto) anni se una delle Parti non inoltra disdetta 6 (sei) mesi prima della scadenza.*

<sup>3</sup>*La presente convenzione annulla e sostituisce ogni patto precedente*

La Convenzione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno 2020 e prevede una prima scadenza al 31.12.2024, ossia dopo 5 anni dall'entrata in vigore. Dopodiché la stessa si rinnoverà a cadenza di 8 anni, riservata la possibilità di disdetta entro il termine di sei mesi prima della scadenza.

### **Art. 8 Modifiche**

*<sup>1</sup>Prima della scadenza contrattuale di cui al punto 7, la presente convenzione non potrà essere modificata o annullata se non con l'accordo scritto di tutte le Parti.*

*<sup>2</sup>In ogni caso la convenzione potrà essere ridiscussa, entro i termini di scadenza, qualora dovessero intercorrere dei cambiamenti nel tempo di impiego dei collaboratori pastorali (parroci).*

Al capoverso 2 è stata inserita la facoltà di poter ridiscutere i contenuti della convenzione nell'eventualità dovessero sorgere mutate necessità d'impiego dei parroci.

### **Art. 9 Contestazioni**

*<sup>1</sup>Le contestazioni derivanti dalla presente convenzione sono decise su petizione dal Tribunale cantonale amministrativo secondo la procedura quale istanza unica.*

*<sup>2</sup>Non è prevista alcuna procedura di conciliazione.*

Nessuna osservazione.

### **Art. 10 Clausola di salvaguardia**

*<sup>1</sup>Nel caso in cui singole disposizioni della presente convenzione risultino o vengano dichiarate non valide, tutte le restanti disposizioni mantengono comunque la loro validità. Le disposizioni non valide devono essere sostituite, di comune accordo tra le Parti, da altre disposizioni valide nella forma e nel contenuto. Queste ultime devono rispettare il più possibile lo scopo e la finalità delle disposizioni originali, nonché le pregresse convenzioni, diritti e obblighi consuetudinari.*

*<sup>2</sup>Essa è stesa in 6 (sei) esemplari originali, uno per ogni Parte contraente, letta e approvata dalle Parti che la sottoscrivono.*

La clausola di salvaguardia è volta a preservare la validità delle disposizioni validamente adottate qualora dovessero riscontrarsi delle difformità in sede di ratifica da parte delle Autorità competenti, specificatamente indicate all'articolo 7.

## **4. RELAZIONI CON IL PREVENTIVO 2019**

---

A titolo informativo si evidenzia che, sebbene l'entrata in vigore della presente convenzione sia prevista per il 1° gennaio 2020, il Municipio ha già iscritto nel conto preventivo 2019 la voce di spesa di CHF 50'000.- quale contributo destinato alle Parrocchie. Questo, in considerazione degli importanti sforzi profusi negli ultimi anni per la gestione ed il mantenimento dei diversi edifici religiosi.

## **5. CONCLUSIONI**

---

In considerazione di quanto indicato il Municipio propone al vostro consesso di approvare la convenzione con le Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Prosito e Osogna.

### 5.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

### 5.2. Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni e alla Commissione della gestione l'esame del seguente messaggio municipale. Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

### 5.3. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

## DECRETARE

1. È approvata la convenzione tra il Comune di Riviera e le Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Prosito e Osogna concernente il versamento di un contributo finanziario e altre prestazioni di natura non finanziaria.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA  
Il Sindaco:  Il Segretario:   
R. De Rosa P. Laube



Allegati:

Proposta di convenzione

# CONVENZIONE

tra

- il **Comune di Riviera**, rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale
- le **Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Prosito e Osogna**, rappresentate dai rispettivi Consigli parrocchiali e per essi dai Presidenti e dai Segretari

premesse che:

- le Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Prosito e Osogna sono corporazioni di diritto pubblico dotate di diritto pubblico a norma dell'Art. 8 della Legge sulla Chiesa cattolica il cui finanziamento è regolato dalla medesima Legge all'Art. 20;
- il Comune di Riviera e le Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Prosito e Osogna si riconoscono mutualmente l'impegno a collaborare nei rispettivi settori di competenza secondo quanto stabilito dalle norme, al bene comune e alla coesione sociale della comunità;

considerato:

- che l'ente parrocchiale, per sua natura, svolge un ruolo di conservatore del patrimonio architettonico, artistico e culturale di ogni singola realtà locale e che tale servizio è a favore dell'intera comunità, non solo di quella parrocchiale;
- che l'ente parrocchiale, per sua natura, svolge un imprescindibile ruolo di coesione sociale e di aggregazione e garantisce un servizio capillare di presenza e accompagnamento per i soggetti più deboli e bisognosi;

si conviene:

## 1. Oggetto e scopo

La presente convenzione ha per oggetto il contributo finanziario che il Comune di Riviera si impegna a versare a favore delle Parrocchie di Lodrino, Osogna, Iragna, Cresciano e Prosito, nonché le altre prestazioni di natura non finanziaria.

## 2. Ammontare del contributo

Il contributo finanziario complessivo di cui al punto 1 della presente convenzione è fissato in CHF 50'000 annui.

### **3. Pagamento**

Il versamento dell'importo di cui al punto 2 della presente convenzione sarà effettuato da parte del Comune, ogni anno entro il 31.1 del medesimo anno, ripartito per ogni singola Parrocchia nel modo seguente:

50% in base agli abitanti (fa stato la situazione al 31.12 dell'anno precedente) e 50% in parti uguali.

### **4. Altre prestazioni**

Il Comune di Riviera si impegna a garantire tramite i propri servizi:

- a) la manutenzione ordinaria e la pulizia (incluso la pulizia e lo sgombero della neve, lo spargimento sale) dei sagrati delle chiese parrocchiali e degli altri edifici di culto;
- b) la manutenzione ordinaria dei prati nelle immediate vicinanze di ogni edificio di culto.

### **5. Restauri e manutenzioni straordinarie agli edifici di culto**

Per opere di restauro e per manutenzioni straordinarie degli edifici religiosi parrocchiali, chiese, oratori, cappelle, sarà possibile richiedere, con la presentazione di una domanda motivata e documentata, un contributo comunale straordinario, sul quale il Municipio oppure il Consiglio comunale si esprimeranno a dipendenza delle loro competenze in base alla LOC.

### **6. Diritto d'informazione**

Ogni singolo Consiglio parrocchiale trasmette annualmente al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti a norma dell'Art. 21 cpv. 2 del Regolamento della Legge sulla Chiesa cattolica.

### **7. Durata ed entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente convenzione, ratificata dal Consiglio comunale del Comune di Riviera e dalle rispettive Assemblee parrocchiali delle Parrocchie di Cresciano, Iragna, Lodrino, Prosito e Osogna, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2020. Rimane riservata la ratifica da parte della Sezione Enti Locali e dell'Ordinario diocesano.

<sup>2</sup>La presente convenzione scadrà il 31.12.2024. Dopo la prima scadenza, la convenzione si rinnoverà tacitamente di altri 8 (otto) anni se una delle Parti non inoltra disdetta 6 (sei) mesi prima della scadenza.

<sup>3</sup>La presente convenzione annulla e sostituisce ogni patto precedente.

### **8. Modifiche**

<sup>1</sup>Prima della scadenza contrattuale di cui al punto 7, la presente convenzione non potrà essere modificata o annullata se non con l'accordo scritto di tutte le Parti.

<sup>2</sup>In ogni caso la convenzione potrà essere ridiscussa, entro i termini di scadenza, qualora dovessero intercorrere dei cambiamenti nel tempo di impiego dei collaboratori pastorali (parroci).

### **9. Contestazioni**

<sup>1</sup>Le contestazioni derivanti dalla presente convenzione sono decise su petizione dal Tribunale cantonale amministrativo secondo la procedura quale istanza unica.

<sup>2</sup> Non è prevista alcuna procedura di conciliazione.



## **10. Clausola di salvaguardia**

<sup>1</sup>Nel caso in cui singole disposizioni della presente convenzione risultino o vengano dichiarate non valide, tutte le restanti disposizioni mantengono comunque la loro validità. Le disposizioni non valide devono essere sostituite, di comune accordo tra le Parti, da altre disposizioni valide nella forma e nel contenuto. Queste ultime devono rispettare il più possibile lo scopo e la finalità delle disposizioni originali, nonché le pregresse convenzioni, diritti e obblighi consuetudinari.

<sup>2</sup>Essa è stesa in 6 (sei) esemplari originali, uno per ogni Parte contraente, letta e approvata dalle Parti che la sottoscrivono.

### **PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA**

Il Sindaco:

Il Segretario:

### **PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI CRESCIANO**

Il Presidente:

Il Segretario:

### **PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI IRAGNA**

Il Presidente:

Il Segretario:

### **PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI LODRINO**

Il Presidente:

Il Segretario:

### **PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI PROSITO**

Il Presidente:

Il Segretario:

### **PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI OSOGNA**

Il Presidente:

Il Segretario:

Riviera, ...